



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 29-04-2026.

Copia

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	Romagnoli Riccardo	P	
2	FEDERICI MICHELE		P
3	BRESCIANI ALESSANDRO		A
4	MOR ALBERTO		P
5	GOBBI LAURA		P
6	DOTT.SSA COSIO ENRICA		P
7	BARIANI DAVIDE		P
8	COMINCINI STEFANIA		P
9	SPOTI DOTT. FRANCO		P
10	KUMAR GIULIA		P
11	ORLANDI CECILIA		P
Presenti 10		Assenti	1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LANFREDI DOTT. LUIGI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Riccardo Romagnoli ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Relaziona l'Assessore Cosio sottolineando l'esigenza di allineare le tariffe al piano finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99:
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il

piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025,;

VISTA la delibera ARERA N. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”*;

VISTA la delibera ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/r/rif”*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la delibera ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (ticser), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

VISTA la delibera ARERA N.397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto; *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*.

VISTO che l'art.1 comma 654 della L. 147/2013 il quale dispone che :” *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*”;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

CONSIDERATO che:

l’articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’art.1 comma 677 della Legge 199/2025 il quale prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”*.

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)*.

VISTO l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

VISTO l'art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la delibera ARERA n.133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente *UR3*, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

VISTO il Piano Economico Finanziario per biennio 2026-2029 adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2026;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione

VISTO il seguente prospetto del Piano Finanziario per l'anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. N.397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026
Totale PEF	313.041,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2026
Totale Quadro Tariffario	310.424,00
Parte Variabile	217.148,00
Parte Fissa	93.276,00

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti favorevoli e unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2026 per il quadriennio 2026/2029;
3. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;
5. di fissare al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
7. di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
8. di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è applicata la componente *UR3,a*, pari a 6,00 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti riconosciuto ad utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;
9. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con voti favorevoli e unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

ALLEGATO A) :

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
FAMIGLIE 1 COMPONENTE	0,2490	69,1732
FAMIGLIE 2 COMPONENTI	0,2905	112,4064
FAMIGLIE 3 COMPONENTI	0,3201	138,3464
FAMIGLIE 4 COMPONENTI	0,3438	164,2863
FAMIGLIE 5 COMPONENTI	0,3675	207,5196
FAMIGLIE 6 COMPONENTI	0,3853	259,3995

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA

	Attività	Kc	Tariffa
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,482	0,3018
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,781	0,4893
3	Stabilimenti balneari	0,593	0,3714
4	Esposizioni, autosaloni	0,411	0,2573
5	Alberghi con ristorante	1,291	0,8093
6	Alberghi senza ristorante	0,894	0,5601
7	Case di cura e riposo	0,993	0,6222
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,111	0,6962
9	Banche ed istituti di credito	0,580	0,3636
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,074	0,6733
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,453	0,9106
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,992	0,6219
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,124	0,7046
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,838	0,5253
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,009	0,6325
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,324	2,7107
17	Bar, caffè, pasticceria	3,429	2,1495
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,256	1,4143
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	0,9654
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,184	3,2498
21	Discoteche, night-club	1,040	0,6520

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE VARIABILE

	Attività	Kd	TARIFFE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,960	0,9395
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,394	1,5169
3	Stabilimenti balneari	4,887	1,1593
4	Esposizioni, autosaloni	3,393	0,8049
5	Alberghi con ristorante	10,609	2,5169
6	Alberghi senza ristorante	7,349	1,7435
7	Case di cura e riposo	8,135	1,9299
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,137	2,1676
9	Banche ed istituti di credito	4,780	1,1340
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,819	2,0921
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,903	2,8238
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,110	1,9241
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,191	2,1804
14	Attività industriali con capannoni di produzione	6,900	1,6370
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,257	1,9589
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	36,064	8,5561
17	Bar, caffè, pasticceria	24,624	5,8419
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18,884	4,4802
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,590	2,9869
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	41,826	9,9231
21	Discoteche, night-club	8,560	2,0308

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI	CONSIGLIO	COMUNALE N. 10 DEL 29-04-2026
--------------------------------	-----------	-------------------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2026.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarità tecnica
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

📄 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 29-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luca Gibellini

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarità contabile
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

📄 VISTO si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 29-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luca Gibellini

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Riccardo Romagnoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANFREDI DOTT. LUIGI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 05-05-2026 al 20-05-2026.

IL Istruttore amministrativo
F.to Sonnye Disotilli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2026, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANFREDI DOTT. LUIGI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI DOTT. LUIGI